



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

ORDINANZA DEL SINDACO N° 78 DEL 07/12/2016

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che:

la Legge Regione Emilia Romagna n. 27 del 10 aprile 2000 - art. 21 - prevede "la realizzazione di aree di sgambamento debitamente recintate e servite ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza" purché siano sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore, ed a condizione che non costituiscano pericolo per persone o altri animali già presenti o creino danno a cose;

Dato atto che:

sul territorio comunale è stata istituita un'area per lo sgambamento cani, specificatamente recintata e segnalata con apposita cartellonistica;

Visti:

gli art. 50 e 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la legge 21.11.1981 n. 689;

gli artt. 16 e 17 dello Statuto Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01/03 del 18.01.2003;

il DPR 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive integrazioni;

il Regolamento per la tutela ed il controllo degli animali nel territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/4/2013;

Considerato che:

si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione e prevenire gli inconvenienti derivanti dal non corretto comportamento degli accompagnatori dei suddetti animali nelle aree di sgambamento in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta;

ORDINA

all'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

1) i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;

2) ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti;

- 3) nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio;
- 4) ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
- 5) deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte della vigilanza;
- 6) devono essere rispettati i seguenti orari di accesso: dalle ore 7,00 alle ore 22,00 (dal 1 ottobre al 31 marzo) dalle ore 7,00 alle ore 23,30 (dal primo aprile al 30 settembre);
- 7) è vietato condurre cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi;
- 8) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
- 9) è vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo che le stesse non vengano rimosse di volta in volta;
- 10) è vietato lasciare avanzi di cibo;
- 11) è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc.
- 12) gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l'animale rechi danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
- 13) è fatto obbligo di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori.

AVVISA

Qualora non vengano puntualmente asportate dagli accompagnatori le deiezioni solide dall'area di sgambamento cani, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiudere la stessa per il tempo necessario alla loro decomposizione.

L'area potrà inoltre essere chiusa, anche temporaneamente, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o di incolumità dei cittadini nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

AVVERTE

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25,00 ad euro 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/03 – Art. 7-bis (quando non in contrasto con altra normativa), fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto del presente Atto.

In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.

RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg consecutivi e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpaneto Piacentino (www.comune.carpaneto.pc.it)

IL SINDACO

Ing. Gianni Zanrei

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.